

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Art. 18

(Gestione associata delle funzioni di polizia locale)

- 1.** La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le Comunità, le Comunità di montagna e le convenzioni di cui alla legge regionale 21/2019 .
- 2.** Nel caso di gestione associata mediante Comunità o Comunità di montagna di cui al comma 1, il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunità stesse.
- 3.** Nel caso di gestione associata mediante convenzione, gli enti locali definiscono in particolare:
 - a)** l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio associato;
 - b)** le modalità di gestione di ciascun ente;
 - c)** i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
 - d)** gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
 - e)** i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
 - f)** le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
- 4.** La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione è consentita esclusivamente tra Comuni contermini.
- 5.** Nell'ambito del territorio della gestione associata è istituita una centrale operativa unica al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione

delle funzioni di polizia locale.